



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III sezione civile

Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. [REDACTED]
[REDACTED]o, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 *ter* co.5, nella causa civile iscritta al n. 4417/2019, vertente

T R A

[REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED] [REDACTED]C), nata a MELITO DI NAPOLI (NA) il
[REDACTED] rappresentata e difesa dall' avv. [REDACTED] domiciliata come in atti;

- RICORRENTE -

E

~~ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO~~ S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. ~~RAJOLA PISCARIN PAOLO~~ e domiciliata come in atti

- RESISTENTE -

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c. depositato in data 8.4.2019 [REDACTED] ha
convenuto in giudizio l'Istituto Bancario ~~del Lavoro~~ s.p.a. al fine di fa accertare l'usurarietà del
tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento con delegazione di pagamento n. 666971
stipulato in data 8.4.2008 con Eurofiditalia sp.a. e poi ceduto prima alla Barclays Bank e poi a ~~IBL~~
Banca s.p.a.. Conseguentemente ha chiesto, in applicazione dell'art. 1815 c.c., la restituzione della
somma di € 14.982,98 quale totale degli interessi, oneri e spese corrisposti asseritamente illegittimi
Disposta la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di comparizione, l'Istituto Bancario ~~del~~
~~Lavoro~~ si è eccependo in primo luogo la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito
chiedendo il rigetto della domanda. In subordine ha eccepito la prescrizione della domanda di



ripetizione esperita dalla ricorrente con riguardo a tutti i corrispettivi versati alla banca sino al 18 aprile 2009.

La causa è stata trattata mediante svolgimento di consulenza tecnica contabile e all'udienza del 19.12.2019 il Giudice ha concesso alle parti termine di 30 giorni per il deposito di memorie conclusionali, riservandosi all'esito.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da parte resistente. Quest'ultima rileva come, a seguito dell'operazione di cessione di crediti ex art. 58 TUB avvenuta con Barclays Bank PLC, avrebbe acquistato solo il diritto di credito nei confronti di parte ricorrente, senza subentrare nella relativa posizione contrattuale: conseguentemente questa non potrebbe proporre all'odierna resistente le eccezioni di nullità di clausole contrattuali.

A ben vedere, e prescindendo da ogni altra valutazione sul punto, nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.4.2017 e relativo alla cessione in blocco tra Barclays Bank e l'odierna resistente, si legge testualmente che oggetto della cessione sono *"i crediti pecuniari (i "Crediti") e/o i diritti e gli obblighi derivanti dai e/o relativi a taluni finanziamenti (i "Finanziamenti")"* che riscontrano determinate caratteristiche (pacificamente possedute dal rapporto oggetto di causa).

Pertanto può sicuramente affermarsi che l'odierna resistente, avendo acquisito i diritti e gli obblighi derivanti dai rapporti oggetto della cessione, compreso quello oggi in esame, sia subentrata nella relativa posizione contrattuale e quindi sia munita della legittimazione passiva per resistere alla domanda di ~~Maria Maisto~~.

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e pertanto può trovare accoglimento nei limiti di cui in prosieguo.

Il ricorrente deduce l'usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di finanziamento includendo nel calcolo del TEG applicato anche gli oneri assicurativi.

Sul punto va precisato che *"in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione"* (Cass. 8806/2017).

Nel caso di specie, dalla lettura del contratto di finanziamento e di quelli di assicurazione prodotto da parte resistente, nessun dubbio può sorgere sul collegamento tra la spesa assicurativa e il finanziamento: non solo il costo assicurativo viene esplicitamente previsto ed indicato nel contratto di finanziamento, ma anche i contratti assicurativi rivelano testualmente la loro funzione di



copertura dell'operazione di finanziamento. Infatti la proposta contrattuale assicurativa risulta intitolata "proposta per assicurazioni sulla vita e dei rischi diversi d'impiego connesse alla cessione del quinto dello stipendio" (cfr. contratto di polizza assicurativa in atti), così come la allegata dichiarazione sullo stato di salute del mutuatario.

Può quindi concludersi per la sussistenza di quel collegamento tra i due rapporti tale da determinare, in ossequio al condivisibile principio di diritto sopra richiamato, la ricomprensione della spesa assicurativa nell'ambito del TEG.

Tale conclusione comporta, sulla base dei conteggi effettuati dal CTU, il superamento del tasso soglia previsto *ratione temporis*.

Questo Tribunale ritiene infatti di condividere alle conclusioni rassegnate dal CTU, atteso che l'*iter* logico dallo stesso seguito appare coerente e non sussistono motivi per dubitare della correttezza del procedimento applicato (e ciò anche con riferimento alle repliche alle osservazioni dei consulenti di parte). Questi, correttamente considerando il tasso soglia previsto per la categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio", in quanto assimilabile al contratto con delegazione di pagamento oggetto di causa come previsto dalle istruzioni della Banca d'Italia (cfr. sul punto ABF Napoli n. 402 del 19 maggio 2010), ha calcolato un TEG pari al 15,89%, superiore al tasso soglia usura del 15,39%.

Tale circostanza determina l'applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c., secondo cui "se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". La formulazione della norma è esplicita nel circoscrivere l'ambito di operatività della suesposta nullità alle clausole determinative degli interessi (che, così caducate, determinano la ripetibilità delle somme a tale titolo corrisposte) mentre esorbitano da tale ambito, in quanto non espressamente richiamati, gli importi pagati a titolo di altri oneri o spese.

Conseguentemente il ricorrente ha diritto alla restituzione dei soli importi corrisposti a titolo di interessi, pari complessivamente ad € 5.459,16 oltre interessi.

Deve infine essere rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla resistente.

Com'è noto nel contratto di mutuo il pagamento dei ratei configura un'unica obbligazione e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata; pertanto il *dies a quo* della prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non già, come sostiene il resistente, dal pagamento delle singole rate e in relazione a ciascuna di esse.



In conclusione deve condannarsi la banca resistente al pagamento, in favore di [REDACTED] dell'importo di € 5.459,16 oltre interessi dalla domanda.

L'accoglimento della domanda per un importo inferiore rispetto a quello richiesto, giustifica la compensazione delle spese di lite.

Per le medesime ragioni il compenso del CTU, liquidato con decreto del 21.1.2020, deve essere posto a carico di tutte le parti in solido fra loro.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:

- in parziale accoglimento del ricorso condanna l'Istituto Bancario ~~del Lavoro~~ s.p.a. al pagamento, in favore di [REDACTED] dell'importo di € 5.459,16 oltre interessi dalla domanda;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido fra loro il compenso del CTU dott. [REDACTED], liquidato in complessivi [REDACTED] oltre IVA e cassa come per legge.

Aversa, 07/02/2020

il Giudice

Dott. [REDACTED]

